



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile – procedure concorsuali

Il Giudice

Visto il ricorso congiuntamente depositato in data 25/03/2021 e 29/03/2021, da **MASETTI MASSIMO**, nato a Forlì il 30.06.1964 (c.f. MSTMSM64H30D704Z), residente a Forlì, via Cervese 293/A

MASETTI MORENO nato a Forlì il 26/11/1961 (c.f. MSTMRN61S26D704B), residente a Forlì, via Cervese 378,

MASETTI SEBASTIANO nato a Forlì il 14.02.1939 (c.f. MSTSST39B14D704Y), residente a Forlì, via Cervese 293

in proprio e quali soci amministratori di GRUPPO AVICOLO MASETTI Soc. Agr. s.s. con sede in Forlì, via Cervese 293 (c.f. 01671090403);

Vista l'integrazione del ricorso depositata in data 17/05/2021, a seguito dell'intervenuto decesso di Masetti Moreno;

PREMESSO CHE con decreto del 28/05/2021 previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, all'esito dei chiarimenti forniti e dell'integrazione, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012, successivamente rinviata al 20/09/2021 a fronte della richiesta di differimento formulata da Agenzia delle Entrate;



- **CHE** in data in data 02/08/2021 è stata depositata una modifica migliorativa della proposta con rinnovato impegno dell'Assuntore ed è stata contestualmente formulata domanda subordinata di apertura, in caso di mancata omologa della procedura, della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-quater l. 3/2012;
- **CHE** con decreto in data 11/08/2021, a fronte della modifica migliorativa della proposta tempestivamente depositata, previa conferma del decreto di ammissione e dell'udienza già fissata, ne è stata disposta la comunicazione ai creditori, con riserva di ogni valutazione sulla domanda subordinata all'esito della procedura proposta in via principale;
- **CHE** in data 15/09/2021 e 17/09/2021 il Gestore dell'O.C.C. ha depositato la prova delle comunicazioni inviate ai creditori del ricorso, decreto di fissazione di udienza e successivo rinvio nonché della modifica della proposta;
- **CHE** in data 20/09/2021 si è svolta l'udienza nel corso della quale il Gestore dell'O.C.C. dott.ssa Ortali ha riferito dell'avvenuto raggiungimento della percentuale prevista del 60% tenendo conto dei soli voti validamente espressi entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza, essendo a tale data pervenuti voti espressi contrari pari al 28,80%, ma di non aver ancora provveduto ad inviare ai creditori la relazione sull'esito dei voti, di tal che è stata disposta la comunicazione ai creditori della relazione sull'esito dei voti, riservandosi ogni valutazione all'esito del decorso del termine per eventuali opposizioni;
- **CHE** in data 30/09/2021 sono state depositate osservazioni con opposizione all'omologa da parte dei creditori Siena NPL 2018 S.r.l. e BCC NPLS 2018-2 S.r.l., alle quali hanno replicato i ricorrenti con memorie depositate in data 04/10/2021 e 05/10/2021;
- **CHE** in data 06/10/2021 il Gestore dell' O.C.C. ha dato atto dell'avvenuta comunicazione ai creditori della relazione sull'esito dei voti nonché del ricevimento di osservazioni da parte di alcuni creditori ai quali erano seguite repliche da parte dei difensori dei ricorrenti, depositando anche la relazione con attestazione della definitiva fattibilità della proposta e convenienza rispetto



all'alternativa liquidatoria;

DATO atto che in data 06/09/2021, 17/09/2021 e 29/09/2021 sono state depositate irrituali istanze da parte, rispettivamente di Soc. Agr. Fileni S.r.l., Faeti Marino e C. Soc. agr. S.s. e Agricola Casale S.r.l. unip. con richiesta di determinare il prezzo di vendita del Podere Cà Pasquale, quello di ciascun singolo immobile compreso nella proposta e del Podere Casale per consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta in ordine all'omologa dell'accordo, ha emesso il seguente

DECRETO

Si ritiene opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 12 l. 3/2012, per poter procedere all'omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dal debitore, il giudice deve innanzitutto verificare l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 e, in caso positivo, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili. Ove uno dei creditori che non abbia aderito all'accordo o ne risulti escluso, o comunque qualsiasi altro interessato, contesti la convenienza dell'accordo, il giudice per procedere all'omologa deve verificare che il credito del creditore che solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Non essendovi state contestazioni in ordine ai requisiti di ammissibilità già valutati con il decreto di apertura del 28/05/2021 è sufficiente riportarsi in questa sede a quanto già ivi evidenziato, limitandosi a precisare che è stata depositata la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità di Masetti Moreno da parte delle figlie e dei due genitori, con conseguente legittimazione in via ereditaria del fratello Masetti Massimo, quale successivo chiamato all'eredità.

Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, ai fini dell'omologabilità non si richiede una valutazione sulla colposità nell'assunzione dell'indebitamento o sulla meritevolezza del debitore,



atteso che il comma d-quater dell'art. 7, si limita ad indicare, quale condizione di inammissibilità, l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Nella situazione in esame non vi sono elementi per affermare che l'indebitamento del Gruppo Masetti sia stato frutto di una gestione svolta in maniera dolosa o fraudolenta.

Ciò precisato, a seguito della modifica migliorativa depositata il 02/08/2021 - sulla cui ritualità non possono esservi dubbi essendo stata depositata ampiamente nei termini previsti posto che l'udienza risultava già rinviata al 20/09/2021 ed il termine per il voto non era a quella data ancora spirato - la proposta sulla quale i creditori sono stati chiamati a votare prevede quanto segue:

- pagamento del 100% delle spese in prededuzione per compenso dell'OCC e dei consulenti dei debitori (per complessivi € 182.000 oltre accessori), nonché dei compensi spettanti ai professionisti ed ausiliari dei GE delle esecuzioni pendenti (per complessivi € 340.000);
- pagamento nella misura di € 950.000,00 pari al 39,24%, quanto al credito di Juliet S.p.A. assistito da ipoteca di primo grado sui vari immobili (meno ulteriori eventuali somme nel frattempo distribuite nelle procedure esecutive in corso), di € 340.000,00 pari al 34% quanto al credito ipotecario di BCC NPLS 2018-2 s.r.l. (meno ulteriori eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso), di € 315.000,00 pari al 34% quanto al credito ipotecario del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (meno ulteriori eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso) e di € 50.000 pari al 12,50% quanto al credito di Valversa s.s. con ipoteca di primo grado sull'appartamento di Cervia;
- pagamento nella misura del 12% dei debiti con privilegio generale mobiliare per complessivi € 233.898,64;
- pagamento nella misura del 6% dei debiti chirografari, ivi compresi tutti i crediti ipotecari e privilegiati degradati per insufficienza di attivo;



- i creditori privilegiati già soddisfatti, anche in via esecutiva, per importo pari o superiore al 12% e i creditori chirografari già soddisfatti, anche in via esecutiva, in misura pari o superiore al 6% resteranno esclusi da qualsiasi ulteriore forma di soddisfacimento;

Il pagamento nelle misure sopra indicate verrebbe eseguito entro 180 giorni dall'omologa attraverso l'apporto di finanza da parte di un terzo Assuntore, per un importo di € 2.950.000,00, dedotte le somme che verranno acquisite dalle procedure esecutive in corso, con successivo trasferimento in capo all'Assuntore di tutti i loro beni, in gran parte già assoggettati a procedure espropriative.

Prima di esaminare le contestazioni sollevate dai due creditori in merito al voto e alla dedotta inammissibilità della proposta migliorativa è opportuno precisare che dalla relazione finale del gestore dell'O.C.C. dott.ssa Ortali, depositata in data 06/10/2021, la proposta di accordo congiuntamente formulata dai ricorrenti nella versione modificata in data 02/08/2021 ha raggiunto la percentuale del 60% per l'approvazione, avendo validamente espresso il proprio voto entro il termine prescritto i seguenti creditori:

voto contrario: INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Forlì, MB Mangimi, AIA S.p.a. e DoValue per BCC NPLS ex BCC Forlì, titolari di crediti pari al 28,80% di quelli ammessi al voto;

voto favorevole: BCC Gestione Crediti, titolare di crediti pari al 10,64% di quelli ammessi al voto;

voti non espressi nel termine, equiparati ex lege a silenzio-assenso: 60,56%

come rappresentato nella tabella che di seguito si riporta per comodità espositiva



<u>Riepilogo pagamenti chirografi e degradati:</u>				% INCIDENZA VOTI	Dissensi espressi	Assensi espressi
Siena NPL degradato	1.471.048,57 €	6,00%	88.262,91 €	15,76%		
ex BCC Forli degradato	1.548.941,58 €	6,00%	92.936,49 €	16,59%	1.548.941,58 €	
ex BRC degradato	871.210,80 €	6,00%	52.272,65 €	9,33%		871.210,80 €
Valversa ipotecario degradato	350.000,00 €	6,00%	21.000,00 €	3,75%		
Professionisti e Consorzi degradati	623.173,28 €	6,00%	37.390,40 €	6,68%		
Ag. Entrate ed Enti degradati	1.092.638,07 €	6,00%	65.558,28 €	11,70%	210.504,91 €	
Fornitori Chirografi	2.556.905,24 €	6,00%	153.414,31 €	27,39%	497.191,88 €	
Fornitori con esecuzioni	690.378,27 €	0,00%	- €	7,40%	429.299,00 €	
Banche chirografarie	130.912,21 €	6,00%	7.854,73 €	1,40%	2.251,00 €	122.053,39 €
TOTALE CHIROGRAFI AMMESSI AL VOTO	9.335.208,02 €		518.689,78 €	100,00%	2.688.188,37 €	993.264,19 €
					28,80%	10,64%
					% dissensi espressi	

Risulta pertanto raggiunta una maggioranza del 71,20% tra voti favorevoli espressi e silenzio-assenso.

Nella relazione finale, il Gestore dell'O.C.C. ha dato altresì atto che dopo la scadenza del termine concesso per il voto (10 giorni prima dell'udienza fissata al 20/09/2021) sono pervenute le seguenti ulteriori dichiarazioni di voto:

- in data 14/9/2021, p.e.c. di dissenso da parte di Società Agricola Valversa s.s.;
- in data 16/9/2021, p.e.c. di dissenso da parte Juliet già Siena NPL/MPS;
- in data 17/09/2021 assenso espresso da parte del fornitore Ali spa.

A tale riguardo si osserva che tali voti negativi (quello positivo non ha rilevanza, stante il principio del silenzio-assenso) devono ritenersi tardivi e come tali non computabili ai fini delle maggioranze, dovendo respingersi il motivo di doglianza in tal senso sollevato da Siena NPL 2018 S.r.l..

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, il termine assegnato ai creditori per esprimere il voto è, testualmente, quello di almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice. Non prevedendo la norma che si tratti di 10 giorni liberi, non possono computarsi sia il *dies a quo* che quello *ad quem*, con la conseguenza che devono ritenersi tempestivi i voti espressi pervenuti, nel caso che interessa, entro il 10/09/2021 a fronte dell'udienza fissata al 20/09/2021.

Priva di pregio è la tesi sostenuta da Siena NPL 2018 S.r.l. per affermare la validità



del proprio voto tardivamente espresso sulla base della ritenuta non perentorietà del termine, in quanto la natura perentoria non sarebbe prevista dalla legge e non potrebbe essere quindi assegnata dal Giudice.

Contrariamente a quanto ritenuto dal creditore, il termine previsto dall'art. 11 l. 3/2012 per esprimere l'assenso o il dissenso alla proposta è indubbiamente perentorio, non solo in quanto si prevede che lo stesso debba essere fatto pervenire almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice (utilizzando la medesima espressione prevista dal codice di rito all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto), ma soprattutto per il fatto che la norma aggiunge che *“in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”*.

È di tutta evidenza che se il termine per esprimere il voto non fosse perentorio sarebbe impossibile convertire il mancato voto entro tale termine in tacito assenso alla proposta e non avrebbe alcun senso la previsione del termine di 10 giorni prima dell'udienza.

Deve pertanto confermarsi l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione.

Parimenti infondata è l'ulteriore questione sollevata sia da Siena NPL 2018 che da BCC NPLS 2018-2 S.r.l. in ordine alla pretesa inammissibilità della proposta migliorativa che sarebbe stata depositata dopo che sarebbe stato espresso voto negativo da parte di diversi creditori e comunque dopo lo spirare del termine per votare.

Con il decreto di ammissione era stata fissata al 21/07/2021 l'udienza per l'omologa con la conseguenza che il termine per il voto sarebbe spirato in data 11/07/2021. Tale udienza, tuttavia, non si è tenuta in quanto con decreto del 06/07/2021 (precedente quindi a quello concesso per il voto), su istanza del creditore erariale come trasmessa dal Gestore dell'O.C.C., l'udienza è stata differita al 20/09/2021, con conseguente slittamento del termine finale per esprimere il voto fino al 10/09/2021.



La proposta migliorativa è stata depositata dal Gruppo Masetti il 02/08/2021 e dunque quando il termine per il voto non era affatto spirato ed anzi vi è stato tutto il tempo per la trasmissione ai creditori della nuova proposta (peraltro la modifica migliorativa riguardava solo la percentuale prevista per chirografari) e per l'espressione di un nuovo voto.

D'altra parte, la doglianza sollevata da BCC NPLS 2018-2 e per essa dalla mandataria DoValue appare anche priva di qualsiasi interesse posto che tale creditore ha tempestivamente espresso il proprio voto negativo in data 06/09/2021 come si evince dalla relazione del Gestore OCC.

Contrariamente a quanto lamentato dai due creditori, risulta inoltre documentalmente provato l'invio da parte del Gestore dell'O.C.C. della nuova proposta come disposto con il decreto dell'11/08/2021 con p.e.c. del 17/08/2021, indirizzata quanto a Juliet (per Siena NPLS 2018) allo studio Pinza che, peraltro, pur rispondendo per altro creditore assistito dal medesimo studio (BCC Gestione Crediti), con p.e.c. datata 09/09/2021 ha dichiarato di esprimere voto favorevole alla proposta migliorativa, dimostrando così di averne avuto contezza.

Vanno dunque rigettate le questioni relative al voto e all'ammissibilità della proposta migliorativa.

In presenza di contestazione sulla convenienza della proposta deve procedersi al loro esame.

Si rileva, infatti, che anche in caso di raggiungimento delle maggioranze non è precluso ai creditori sollevare contestazioni ed opporsi alla omologa, prevedendo l'art. 12, comma 2, la possibilità per il creditore che non abbia aderito all'accordo o ne risulti escluso, così come per qualunque altro interessato di contestare la convenienza, imponendo al giudice di valutare, oltre all'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, anche che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, avendo a tal fine riguardo a quella prevista dalla sezione



seconda, vale a dire ai sensi dell'art. 14~~ter~~ e ss. l. 3/2012.

Nel caso specifico i due creditori che hanno contestato la convenienza sono Siena NPL 2018, quale cessionaria dei crediti ipotecari già vantati da Banca MPS e da MPS Capital Services, e BCC NPLS 2018-2 S.r.l., quale cessionaria dei crediti ipotecari già vantati da BCC Ravennate, Forlivese ed Imolese.

Tali due creditori, oltre a sostenere la non fattibilità della proposta per mancanza di sufficiente garanzia dell'Assuntore e per l'irrisorietà dei pagamenti previsti a fronte dell'effetto esdebitatorio che conseguirebbero i debitori (che, sia detto per inciso, conseguirebbe solo al buon esito dell'esecuzione del piano e non certo per effetto della sola omologa), hanno specificamente contestato la convenienza nei loro confronti della proposta.

Quanto alla posizione gestita da Juliet la proposta prevede il pagamento della somma di € 950.000 (meno eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso), a fronte di un credito ipotecario pari a € 2.421.048,57, con degradazione al chirografo del restante importo di € 1.471.048,57 da soddisfare nella misura del 6%.

Per la posizione gestita da DoValue, invece, la proposta prevede il pagamento di € 340.000 (meno eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso), a fronte di un credito ipotecario di € 1.888.941,58, con degradazione al chirografo del residuo importo di € 1.548.941,58 da soddisfare sempre nella misura del 6%.

Va inoltre precisato che tali posizioni creditorie sono assistite da ipoteca di primo grado su svariati immobili, sui quali sono peraltro già pendenti procedure esecutive.

In particolare, per quanto riguarda il credito di Siena NPL 2018 lo stesso risulta interessato dalle procedure esecutive RGE 388/2017 Trib. Ravenna e RGE 175/2017 Trib. Forlì.

Nella prima, relativa ad un terreno sito in via Dismano a Ravenna, a fronte del valore stimato dal perito in € 365.000,00 il bene è stato aggiudicato al prezzo di €



205.500,00 che, al netto delle spese della procedura, è stato destinato a Siena NPL 2018 S.r.l. Nella procedura di Forlì sono stati pignorati diversi immobili sui quali Siena NPL vanta ipoteca di primo grado, che sono stati suddivisi dal perito in 6 lotti ai quali è stato attribuito il seguente valore: Lotto I € 138.039,51; Lotto II € 167.371,80; Lotto III € 641.350,73; Lotto IV € 578.490,46; Lotto V € 387.874,18 e Lotto VI € 335.869,57 Siena NPL 2018 S.r.l. per un importo complessivo di € 2.248.966,25 oltre al valore locativo trattandosi di poderi locati o affittati a terzi (pari a € 5.400 annui per il lotto I, a € 960 annui per il II, a € 9.720,00 annui per il III, a € 12.000,00 annui per il IV, a € 8.400,00 annui per il V e a € 7.200,00 annui per il VI).

Per quanto riguarda invece il credito di BCC NPLS 2018-2 lo stesso risulta interessato dalle procedure esecutive RGE 354/2017 Trib. Ravenna e RGE 78/2016 Trib. Forlì.

Nella prima, relativa a svariati terreni di Masetti Sebastiano, il valore complessivo stimato dal perito è stato pari a € 1.120.000,00 mentre in quella di Forlì, in cui sono stati pignorati del Gruppo Avicolo Masetti, il bene stimato in € 900.000 è stato aggiudicato, in sede di seconda asta a € 507.000.

Come correttamente rilevato dai due creditori, a fronte di un pagamento proposto dall'accordo per la parte ipotecaria di € 950.000 quanto a Juliet e € 340.000 quanto a DoValue (al lordo delle somme già percepite o percipiende in sede esecutiva) sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012, l'attestazione che a tali creditori ipotecari, così come a ciascuno degli altri creditori ipotecari e privilegiati degradati), la proposta avrebbe assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Nel caso in esame tale attestazione, pur presente, risulta sul punto del tutto insufficiente e non consente di affermare che la proposta assicuri, ai due creditori che ne hanno contestato la convenienza, un pagamento non deteriore rispetto a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria, atteso che l'attestazione per la



falcidia dei crediti ipotecari è stata effettuata in maniera complessiva per tutti i creditori ipotecari, senza distinguere per ciascuno di questi in base al grado di ipoteca insistente su ciascun bene.

Dall'esame del prospetto redatto dal Gestore OCC a pag. 34 della relazione di attestazione emerge, infatti, che nella peggiore ipotesi di aggiudicazione dei beni alla terza o quarta asta gli importi destinabili agli ipotecari, al netto delle spese, varierebbero in una forcella tra € 1.764.715 e € 1.409.411, senza peraltro che sia stata effettuata una specifica valutazione in ordine ai tempi medi di aggiudicazione di immobili simili nel territorio di Forlì-Cesena e Ravenna, non potendosi ritenere attendibili i dati tratti dalla media nazionale, anche tenuto conto del fatto che nelle procedure esecutive pendenti i beni per i quali è stata già ordinata la vendita sono stati aggiudicati alla seconda asta. Nell'attestazione si sarebbe pertanto dovuta prendere in considerazione anche tale ipotesi non essendo implausibile che anche per i restanti beni, o quanto meno per alcuni di questi, gli esiti possano essere gli stessi, con la conseguenza che i valori ricavabili potrebbero essere ben superiori rispetto a quelli indicati.

Va inoltre rimarcato che nella relazione, a fronte del valore complessivamente stimato come ricavabile dalla liquidazione dei beni (al quale si sarebbe dovuto aggiungere anche quello dei proventi dell'affitto), non è stata svolta una specifica valutazione in merito alla misura di soddisfacimento prevedibile per ciascun creditore ipotecario, tenendo conto del grado di ipoteca su ciascuno degli immobili, in base al valore di mercato realizzabile dalla liquidazione.

Non è dunque possibile affermare che i crediti ipotecari di Siena NPL 2018 e di BCC NPLS 2018-2 possano essere effettivamente soddisfatti dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, posto che in tale sede i crediti, assistiti da ipoteche di primo grado, troverebbero quasi certamente soddisfacimento in misura superiore rispetto a quanto previsto nella proposta (39,24% quanto a Siena NPL 2018 e 34% quanto a BCC NPLS 2018-2).

La circostanza che la proposta di accordo presentata dal Gruppo Masetti sia



indubbiamente più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria per i creditori privilegiati e per i chirografari, che verosimilmente resterebbero incapienti, non è tuttavia sufficiente, in presenza di specifica contestazione da parte di due dei creditori ipotecari, per ritenere che la proposta sia anche per le loro posizioni più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Non è quindi possibile dar corso all'omologa dell'accordo.

La mancata omologa dell'accordo giustifica l'esame della domanda proposta in via subordinata in data 02/08/2021 da Masetti Sebastiano e Masetti Massimo in proprio e quali soci amministratori della società GRUPPO AVICOLO MASETTI Soc Agr. S.S. e, quanto a Masetti Moreno anche quale chiamato all'eredità del fratello Masetti Moreno (già rinunciata dalle figlie e dai genitori), di conversione in procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-quater l. 3/2012.

Ancorché tale norma faccia riferimento alla possibilità di conversione su istanza del debitore o di un creditore nei casi di annullamento dell'accordo o risoluzione per inadempimento e non anche per il caso di mancata omologa della proposta, nulla osta ad estenderne l'applicazione anche in tale situazione.

Non vi è infatti alcun impedimento a che il debitore proponga la domanda di apertura della liquidazione ex art. 14-ter sia in via autonoma sia in via subordinata rispetto a quella di omologa di un accordo e il riferimento alla conversione ex art. 14-quater l. 3/2012 può quindi essere chiaramente interpretato, anche per motivi di economia processuale, come domanda ex art. 14-ter. D'altra parte, in tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2021 con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14-quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di conversione quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma e ritenendo che è sempre consentito al giudice, in sede di rito ordinario o camerale, qualificare e modificare la domanda originaria proposta e nello specifico la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ne sussistano



le condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso formulare la domanda in via subordinata.

Ciò precisato, si osserva che la documentazione già prodotta con riferimento alla domanda principale di omologa dell'accordo è completa e sufficiente anche per procedere all'esame della diversa domanda di apertura della liquidazione.

I requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e la sussistenza della propria competenza sono stati già valutati positivamente nel decreto di apertura del 28/05/2021 al quale è sufficiente fare rimando, confermandone il contenuto.

Indubbia ed incontestata è anche la situazione di sovraindebitamento sol che si consideri che a fronte di un indebitamento complessivo di oltre 11 milioni di euro il valore del pur consistente patrimonio della società e dei soci ammonta a poco più di tre milioni di euro.

La relazione allegata alla domanda di accordo, ancorché reda dal Gestore resa ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis.1, ha di fatto il medesimo contenuto previsto anche dalla relazione ex art. 14-ter, comma 3, che deve essere allegata alla domanda di liquidazione e deve riguardare le cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni e l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi, unitamente al giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.

Può quindi interamente richiamarsi quanto già evidenziato su tali aspetti nel decreto del 28/05/2021, rilevandosi che il Gestore dell'OCC ha anche attestato, all'esito dei necessari accertamenti, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

Tenuto conto della composizione del patrimonio della società e dei due soci superstiti nonché delle numerose procedure esecutive pendenti, ed attualmente sospese a seguito del decreto di apertura del 28/05/2021, l'apertura della



procedura di liquidazione di valenza concorsuale è certamente l'opzione preferibile e più conveniente consentendo il rigoroso rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive, ferma la suddivisione delle masse attive e passive come previsto dall'art. 7-bis.

All'esito della procedura liquidatoria, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà inoltre consentito ai debitori di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, che invece non sarebbe possibile ottenere con la mera prosecuzione delle singole procedure esecutive individuali.

Con riferimento, da ultimo, al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate nel ricorso e nella relazione del Gestore, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili e tenuto altresì conto del fatto che in seguito al prematuro decesso di Masetti Moreno, il padre ed il fratello non dovranno più sostenere il contributo al suo mantenimento, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità di Masetti Sebastiano e Masetti Massimo l'intero importo percepito a titolo di pensione e retribuzione, al netto delle somme mensili rispettivamente di € 300 e di € 100 da mettere a disposizione del Liquidatore per tutta la durata prevista della procedura. Sussistono quindi le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria della società agricola e dei due soci e alla nomina del Liquidatore che, per questioni di economia processuale e non ravvisandosi incompatibilità, va individuato nel gestore già nominato dall'O.C.C.

P.Q.M.

visti gli artt. 12, 14-ter e quater e ss. l. 3/2012;

NON OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione proposto in data 25/03/2021 e 29/03/2021,



integrato in data 17/05/2021 e modificato in data 02/08/2021

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di

GRUPPO AVICOLO MASETTI SOC. AGR. S.S. con sede in Forlì, via Cervese 293 (c.f. 01671090403);

MASETTI SEBASTIANO nato a Forlì il 14.02.1939 (c.f. MSTSST39B14D704Y),
ivi residente, via Cervese 293

MASETTI MASSIMO, nato a Forlì il 30.06.1964 (c.f. MSTMSM64H30D704Z),
ivi residente, via Cervese 293/A

NOMINA

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa
ALESSANDRA ORTALI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa le procedure esecutive già sospese in forza del decreto emesso in data 28/05/2021, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che il presente decreto sia reso noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c. o raccomanda a/r;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati;



ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, co. 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno ai debitori nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvi gli effetti dell'esito dell'eventuale reclamo;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che Masetti Sebastiano e Masetti Massimo possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle pensioni e retribuzioni come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 300 mensili quanto a Masetti Sebastiano e di € 100 quanto a Masetti Massimo, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;



PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che dovranno essere versate e quelle provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione, acquisendo quanto alla stima dei beni pignorati le perizie già espletate nelle procedure esecutive pendenti;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda di insinuazione, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;



- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tali procedure ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi ai ricorrenti, al Gestore dell'O.C.C. e al nominato liquidatore ove diverso dal Gestore.

Così deciso a Forlì il 15 ottobre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

